Autonomie locali e Pa

Corte dei conti Lombardia. Vietato «allungare» il contratto di servizio all'in house che gestisce funzioni strumentali

Niente proroga dell'affido diretto

No alla raccolta rifiuti, anche se a tempo, per la partecipata con doppia attività

Federica Caponi

Niente affidamento diretto del servizio rifiuti alla propria partecipata che svolga sia attività nell'ambito dei servizi pubblici locali, sia servizi strumentali all'attività degli enti soci. E neppure proroga in via eccezionale del servizio nelle more del riassetto societario necessario per adeguare l'oggetto sociale dell'in house ai vincoli dell'articolo 13 del Dl 223/2006 proprio per evitare questa doppia attività

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sezione controllo della Lombardia, nella deliberazione 653 del 12 dicembre 2011, con cui ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviata da un Comune in merito alla possibilità di rinnovo dell'affidamento diretto alla

propria in house – nelle more della scadenza del contratto di servizio - nonostante la società gestisse sia servizi pubblici, sia attività strumentali.

La richiesta

Il Comune aveva anche precisato che tale partecipata «effettivamente non si era ancora attivata per allinearsi ai dettati normativi di cui all'articolo 13 del Dl 223/2006, in quanto il termine del 4 gennaio 2010... è caduto in periodo di scadenza del vecchio consiglio di amministrazione e del vecchio collegio sindacale».

L'ente aveva comunque manifestato la volontà di apportare le modifiche statutarie e attuare il riassetto societario necessario per garantire la legittima gestione dei servizi:

queste modifiche, tuttavia, non potevano diventare operative entro la scadenza del contratto di servizio e non essendo più in tempo per procedere a una gara, l'ente locale aveva manifestato l'intenzione di affidare direttamente il servizio e adeguare lo statuto solo successivamente.

Il Comune, infine, aveva chiesto ai magistrati contabili se, in caso di risposta negativa, era possibile riassumere direttamente il servizio, as-

EFFETTI A CASCATA

Impossibile riassorbire il personale non trasferito con l'esternalizzazione perché l'operazione è finanziariamente onerosa sorbendo il personale dalla società, anche se non aveva rispettato il patto di stabilità nel 2010 e nel 2011.

La risposta

La Corte ha chiarito preliminarmente che l'eventuale ritorno alla gestione diretta, con conseguente assorbimento dei dipendenti della società, non risulta ammissibile non avendo il Comune trasferito il proprio personale, al momento dell'esternalizzazione del servizio, ma avendolo ricon diverse mansioni.

La dotazione organica del Comune quindi non è stata diminuita all'epoca e, pertanto, la prospettata ipotesi di reinternalizzazione del servizio, con contestuale assunzione di nuove uni-

tà di personale, è un'operazione finanziariamente non neutra per le casse comunali.

Inoltre, la Corte ha ribadito che gli enti che non rispettano il patto di stabilità interno non possono comunque assumere.

Per quanto riguarda la possibilità di poter prorogare l'affidamento del servizio nelle more degli adempimenti obbligatori dello statuto della partecipata, i magistrati hanno definito incompatibile con l'attuale assetto legislativo il fatto che la società svolga servizi pubblici locali collocato all'interno dell'ente e strumentali in contemporanea. Le società strumentali non possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché, in caso contrario, si verificherebbe un'alterazione o comun-

que una distorsione della concorrenza all'interno del mercato locale di riferimento.

Era onere degli enti intervenire entro il 4 gennaio 2010 per adottare soluzioni organizzative che comportassero la reinternalizzazione dei servizi strumentali ovvero l'affidamento a terzi con gara dei servizi pubblici locali a rilevanza economica o, ancora, la creazione di distinti organismi societari per la gestione in modo separato delle attività strumentali e dei servizi pubblici locali.

La Corte ha chiarito quindi che gli enti, che detengono partecipazioni in società che gestiscano contestualmente le due attività, non possono affidare legittimamente a tali in house la gestione di alcun servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA